



COMUNE DI TIVOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE VII - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA,

PATRIMONIO ED ATTIVITA` PRODUTTIVE

ATTIVITA` PRODUTTIVE

N. 147 del 16/01/2026

<u>OGGETTO</u>	Conferenza di servizi decisoria – Determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. relativa all’istanza di Rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di impianto di telecomunicazioni della società INWIT S.P.A su cui sono ospitati gli impianti del gestore VODAFONE nel comune di Tivoli, Via Sandro Pertini, snc – N.C.T. di Tivoli, Fg. 45, Part. 730. Impianto in ottemperanza al Bando pubblico PNRR Italia 5G”
-----------------------	--

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICCARDO RAPALLI

IL RESPONSABILE SUAP

PREMESSO CHE

- in data 06.08.2025 la Società INWIT S.P.A. ha presentato l'istanza, acquisita tramite il portale SUAP con prot. REP_PROV_RM/RM-SUPRO 112952/06-08-2025, inerente la richiesta di autorizzazione per la "Realizzazione di impianto di telecomunicazioni della società INWIT S.P.A su cui sono ospitati gli impianti del gestore VODAFONE";
- l'area interessata dall'intervento è distinta al N.C.T. al Fg. n.45, p.la n. 730 ed è gravata dai seguenti vincoli:
 - **paesaggistico** ai sensi dell'art. 134, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, interessata da vincoli dichiarativi "Beni d'insieme – vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche. – D.M. 22/05/1985 "Monti Lucretili" e "beni lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto";
 - **idrogeologico** ai sensi del Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n. 3267 sul *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani* e del relativo regolamento di applicazione Regio Decreto del 16 maggio 1926, n. 1126;
 - **aeroportuale** di cui all'art. 707 del R.D. n. 327/1942 - Codice della Navigazione per la presenza nelle vicinanze dell'Aeroporto Militare Alfredo Barbieri di Guidonia Montecelio;

TENUTO CONTO CHE

- l'art. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 individua lo scrivente Ente, tramite il SUAP, quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., quando per la conclusione di un procedimento è necessario acquisire due o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, deve essere sempre indetta la conferenza di servizi decisoria da parte dell'Amministrazione procedente;

CONSIDERATO CHE

la conclusione positiva del procedimento in oggetto, era subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati e che pertanto, in data 12.08.2025 con Prot. n. 64467 il Responsabile del SUAP ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990, da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le seguenti Amministrazioni coinvolte:

- **ARPA Lazio – Sede Provinciale di Roma** per l'acquisizione del parere di competenza ai fini della verifica della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla legge;
- **Ministero della Difesa – Comando Scuole A.M./3^ª - Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio** per l'acquisizione del parere di competenza ai fini della verifica di non interferenza e di non ostacolo alla navigazione aerea;
- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** per l'acquisizione del parere di competenza propedeutico al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti** per l'espressione del parere endoprocedimentale di competenza, propedeutico al rilascio del parere da parte della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al punto precedente;
- **Settore VI – Sezione Urbanistica** dello scrivente Ente per l'espressione del parere paesaggistico preventivo nonché per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata ai sensi

dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, in subdelega ai sensi della L.R. n.59/1995 e della L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.;

- **Settore VI – Sezione Edilizia Privata** dello scrivente Ente per il rilascio in sub-delega del nulla osta idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, del R.D. n. 1126/1926 e della L.R. Lazio n. 53/1998;

PRESO ATTO CHE

nell'ambito della predetta procedura, sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi da parte delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi:

- **ARPALAZIO - Sede Provinciale di Roma** - parere favorevole con prescrizioni assunto entro i termini fissati dalla conferenza protocollo N. 64690 del 13/08/2025;
- **Comune di Tivoli – Settore VI – Sezione Urbanistica** – parere favorevole assunto entro i termini fissati dalla conferenza con Prot. n. 83460 del 24.10.2025 alle seguenti condizioni:
 1. *I cantieri siano organizzati in modo tale da non arrecare danni alla vegetazione arborea ed arbustiva esistente, limitrofe all'area di intervento e siano effettuati interventi di rinaturalizzazione delle aree interessate dai lavori;*
 2. *I materiali di risulta in esubero, conseguenti alla realizzazione dei lavori, dovranno essere smaltiti nel rispetto della legislazione vigente;*
 3. *Siano rispettate le norme in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro;*
 4. *Vengano rispettati i diritti di terzi.*
- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** – parere_negativo assunto,oltre i termini fissati dalla conferenza, pervenuto con Prot. n. 85030 del 30.10.2025 con le seguenti motivazioni:

[...] Valutato il parere istruttorio espresso dalla Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti con nota prot. n. 22069 del 2810/2025. (assunta al protocollo di questa Soprintendenza speciale con prot. n. 29095 del 28/10/2025); Ritenuto di condividere il citato parere della Soprintendenza ABAP-MET-RM, che si acquisisce interamente e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in quanto le opere in progetto non risultano compatibili con le esigenze di tutela delle aree di interesse paesaggistico interessate, in quanto la soluzione progettuale proposta per localizzazione, dimensioni e materiali, si pone come elemento estraneo in una posizione gerarchicamente dominante rispetto ai beni paesaggistici ivi presenti, compromettendo la percezione visiva del paesaggio determinando impatto paesaggistico rilevante, e che le mitigazioni proposte non soddisfano quanto prescritto dal PTPR in termini di sistemazione paesistica post-operam. Per tali motivi comporta una sostanziale modifica dello stato dei luoghi incidendo in modo significativo sull'area paesaggisticamente tutelata, già riconosciuta di notevole interesse pubblico attraverso decreto ministeriale che ne preserva il valore; questa Soprintendenza Speciale esprime parere negativo ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione delle opere in oggetto, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti. Ai sensi dell'art. 48, c. 5-quater, del D.L. n. 77/2021 e dell'art. 38, c.11, del D.Lgs.n. 36/2023, in accordo con la Soprintendenza ABAP-MET-RM, si specifica che, ai fini del superamento del presente parere negativo, una nuova proposta progettuale dovrà prevedere una differente localizzazione dell'impianto, privilegiando ambiti più antropizzati e tenendo conto delle caratteristiche del contesto paesaggistico di appartenenza, in coerenza con quanto prescritto nel PTPR [...].

VISTA

la nota trasmessa dalla INWIT S.p.a. allo scrivente Ente in data 06.11.2025 ed acquisita al Prot. n. 86873, con la quale la società proponente ha presentato osservazioni al fine della rivalutazione del Parere negativo del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assunto con Prot. n. 85030 del 30.10.2025, attraverso la quale ha inviato una nuova soluzione progettuale motivando l'impossibilità alla delocalizzazione dell'impianto proposto, anche in

considerazione del fatto che l'intervento è stato progettato in ottemperanza al Bando pubblico PNR Italia 5G, per le seguenti motivazioni:

“[...] Ne discende da quanto premesso che esistono degli obblighi per la realizzazione degli impianti ricompresi nel piano, i quali risultano peraltro identificati da precise coordinate dovendo essere garantito il raggiungimento dei vincoli di cui al piano di densificazione; nel caso di specie l'intervento oggetto dell'istanza avanzata rientra nel lotto la cui realizzazione è prevista per Dicembre 2025. Per ciò che concerne la richiesta di delocalizzazione, giova evidenziare che vista la dislocazione dei pixel (quadrati rossi) che rappresentano gli obiettivi di copertura definiti inderogabilmente dal bando PNRR a cui il presente progetto afferisce (...) sono concentrati sul centro abitato, pertanto è inevitabile che la localizzazione dell'impianto debba ricadere nel cono di osservazione localizzato nella zona limitrofa del centro abitato. In merito invece alla richiesta di reperire aree più antropizzate per la realizzazione dell'impianto, giova evidenziare che è presente un nucleo abitato a nord, nel quale tuttavia sono presenti edifici bassi, di qualche piano; pertanto, sarebbe strutturalmente impossibile realizzare un impianto di comunicazione elettronica di tipo rooftop, che per sua natura funzionale, deve svilupparsi in altezza, su strutture di così ridotte dimensione. Oltre tutto andando ad analizzare il contesto paesaggistico, come richiesto dalla soprintendenza speciale PNRR, va evidenziato che ad est dell'impianto insiste il paesaggio naturale nel quale non è consentita la realizzazione di impianti di comunicazione elettronica, mentre ad est il paesaggio risulta pressoché sempre lo stesso, salvo piccole porzioni di territorio soggette a paesaggio degli insediamenti urbani ove vi sono collocati villini e case a schiera per i quali non sussiste disponibilità. Chiarita l'impossibilità a delocalizzare, la scrivente tiene a far notare che la recente giurisprudenza ha evidenziato come nel caso di opere di infrastrutturazione di rete non costituisce argomento idoneo la circostanza che le infrastrutture incidono pesantemente sullo stato dei luoghi ed abbiano un significativo impatto visivo. La mera percezione del palo come ostativa da parte di un osservatore collocato ad una notevole distanza, introdurrebbe una sorta di opzione zero “in quanto un'infrastruttura dalle notevoli dimensioni quali quelle di un palo, non potrà mai essere cancellata totalmente dal campo visivo” ed “una tutela così estesa sarebbe eccessiva, perché gli impianti di telecomunicazione sono ormai una componente necessaria del paesaggio e dunque non più percepibili come un disturbo alla fruizione estetica, essendovi la consapevolezza collettiva che per ragioni funzionali e di sicurezza nessuna parte del territorio può essere sottratta alla connessione di rete.” (TAR Lombardia-n. 851/2024. TAR Veneto- SEZ III n. 2582/2024; TAR Lombardia Sez Staccata Brescia – Sez II n.323/2026). (TAR Lombardia Sezione Staccata Brescia – Sez II n. 776/2025). Tuttavia, al fine di superare le criticità emerse, precisamente sulla posizione gerarchicamente dominante dell'impianto contestata, le scriventi propongono la riduzione di 6,00 m dell'altezza dell'infrastruttura, che passerebbe da 34,00m (30,00m+4,00m) a 28,00m (24,00m+4,00m), conservando le misure di mitigazione già previste nel riscontro di cui alla nota assunta al prot. n. REP_PROV_RM/RM-SUPRO/0124887 del 02/09/2025 (piantumazione di siepi e/o alberi a medio fusto in corrispondenza del perimetro dell'area di sito così da mascherare la recinzione e gli apparati installati a terra e la possibilità di tinteggiare il palo in una tonalità di verde o di una colorazione RAL più gradita all'ente). A tal proposito si allegano nuove foto simulazioni, riportanti il palo di altezza ridotta, effettuate da ulteriori punti di vista, anche in prossimità del centro abitato, ove si evince che l'impianto dalla maggioranza delle vie pubbliche non risulta visibile(...) Infine, per come segnalato dalla Soprintendenza ABAP-MET-RM, In merito all'intervento di rimozione di 2 alberi per cui l'Ente evidenzia che non è consentito l'abbattimento di alberature salvo casi di comprovata necessità, si precisa che le scriventi presentano tramite gli elaborati grafici allegati, una differente posizione del sito all'interno della medesima particella 730 così da evitare la rimozione dei n.2 alberi. [...]”;

CONSIDERATA

la natura degli interessi pubblici tutelati e la particolare complessità del procedimento in esame, in data 10.12.2025 con Prot. n. 96032, al fine di effettuare un esame contestuale alla luce delle modifiche

progettuali, è stata convocata una riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990, e questa si è svolta il 16.12.2025 alle ore 11:30;

PRESO ATTO CHE

- alla suddetta riunione erano presenti : la Società Proponente, la Soprintendenza e gli Uffici Comunali preposti;
- il Comune di Tivoli ha confermato il parere favorevole già espresso con Prot. n. 73934 del 23.09.2025;
- la Società proponente ha motivato nuovamente, in sede di riunione, l'impossibilità di una delocalizzazione

in quanto:

- “[...] in quella zona sono presenti edifici bassi e sarebbe strutturalmente impossibile realizzare un impianto di comunicazione elettronica di tipo rooftop che, per sua natura funzionale, deve svilupparsi in altezza, cosa impossibile su edifici di così ridotte dimensioni e, soprattutto, sarebbe molto difficile ottenerne un'autorizzazione per farlo. Nelle zone limitrofe non può essere proprio localizzata in quanto li insiste il paesaggio naturale nel quale non è consentita la realizzazione di impianti di comunicazione elettronica. Allontanandosi di più dalla zona, invece, l'impianto, per dare adeguata copertura, diverrebbe troppo alto e ci sono dei limiti di altezza per l'innalzamento di pali ed antenne[...]"
- “[...] per la giurisprudenza vigente, le infrastrutture per le telecomunicazioni non sono elementi di disturbo(sono alti e snelli), sono funzionali e parte del territorio non può essere sottratta alla copertura di rete - dato che con le modifiche presentate il tutto è meno visibile ed impattante;[...]"
- “[...] con la nuova configurazione le antenne da molti punti di vista non sono visibili: da via Sandro Pertini non è visibile, se ci avviciniamo a ridosso di via dei Platani si inizia a vedere(200 metri dal sito)oppure se ci troviamo ad una quota superiore. [...]”;

- la Soprintendenza ha apprezzato le “[...] modifiche migliorative presentate ma conferma il parere negativo, sottolineando che il paesaggio tiburtino è molto delicato e bisogna tener conto di tutte le viste esterne, pertanto le modifiche presentate non sono tali da far modificare la posizione negativa della Soprintendenza [...]”;

...OMISSIONIS...

RILEVATO CHE:

- la determinazione della Soprintendenza in sede sincrona configura una conferma propria del dissenso, in quanto derivante da una nuova valutazione degli elementi progettuali integrativi e delle giustificazioni fornite dal proponente durante la discussione;
- ai sensi dell'art. 14-quater della Legge 241/1990, la determinazione conclusiva della Conferenza deve basarsi sulle posizioni prevalenti espresse; tuttavia, la presenza di un dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica (interesse sensibile per la tutela del quale è doveroso un elevato livello di salvaguardia) risulta ostativa al rilascio del titolo autorizzativo.

VISTO

il verbale della riunione Sincrona avvenuta il 16.12.2025 alle ore 11:30.

TENUTO CONTO

delle motivazioni sopra richiamate,

DETERMINA

di concludere negativamente la Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta avente per oggetto “Rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di impianto di

telecomunicazioni della società INWIT S.P.A su cui sono ospitati gli impianti del gestore VODAFONE nel comune di Tivoli, Via Sandro Pertini, snc – N.C.T. di Tivoli, Fg. 45, Part. 730. Impianto in ottemperanza al Bando pubblico PNRR Italia 5G”.

DISPONE

- che copia del presente provvedimento sia trasmesso in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi domicili digitali;
- che copia del presente provvedimento, venga reso disponibile per la visione, anche all'interno del box della conferenza in oggetto, disponibile al link:

https://drive.google.com/drive/folders/1giPpnWghpNNuX5_0NWjBprW0425BKtb?usp=sharing

- che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore VII – Sezione S.U.A.P., P.zza del Governo, 1 – 00019 Tivoli (RM) e che sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

AVVERTE

- che i termini di efficacia di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- che non sussiste in capo al dirigente del Settore VII del Comune di Tivoli, né in capo al responsabile del procedimento, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO RICCARDO RAPALLI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO RICCARDO RAPALLI



COMUNE DI TIVOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 221)

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:

Numero 147 del 16/01/2026

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria – Determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. relativa all'istanza di Rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di impianto di telecomunicazioni della società INWIT S.P.A su cui sono ospitati gli impianti del gestore VODAFONE nel comune di Tivoli, Via Sandro Pertini, snc – N.C.T. di Tivoli, Fg. 45, Part. 730. Impianto in ottemperanza al Bando pubblico PNRR Italia 5G”

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Tivoli sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00. Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal **16/01/2026** al **31/01/2026**.

Tivoli, lì 16/01/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.TO RICCARDO RAPALLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.
